

ANTICIPAZIONI

GIULIO DE SIMONE

Il concetto di violenza nel sistema penale tra diritto interno e dimensione sovranazionale*

Il presente contributo si propone di evidenziare la complessità e la problematicità del concetto di violenza nel sistema penale. Dopo aver posto in luce il ruolo che tale concetto è chiamato a svolgere nella parte generale e nella parte speciale, l'Autore si sofferma in chiave critica sulla "volatilizzazione semantica" che lo stesso ha subito nella prassi applicativa, al punto da essere relegato ai margini di talune fattispecie incriminatrici, pur essendone elemento costitutivo. Una tendenza in parte avallata anche dalle fonti sovra e internazionali, che offrono del concetto una definizione particolarmente ampia, così da farvi rientrare forme di manifestazione che prendono chiaramente le distanze dal concetto classico di violenza (si pensi alla c.d. violenza economica).

Ne deriva una semantica tanto estesa quanto eterogenea, recentemente colta dalle Sezioni Unite al fine di proporre un'interpretazione delle norme processuali più orientata all'effettività della tutela: un'interpretazione che, tuttavia, pare opportuno rimanga circoscritta nei precisi confini della dimensione processualistica.

The Concept of Violence in the Criminal System. Between Domestic Law and the Supranational Dimension.

This article aims to highlight the complexity and problematic nature of the concept of violence within the criminal system. After elucidating the role this concept is called to play in both the general and special parts of the Italian criminal law, the Author critically examines the "semantic volatilization" it has undergone in practical application, to the extent that it has been relegated to the margins of certain types of crime, despite being a constitutive element of them. This trend has been partly endorsed by supranational and international sources, which offer a particularly broad definition of the concept, thereby encompassing forms of expression that clearly deviate from the classic notion of violence (such as so-called economic violence). The result is a semantic framework that is both broad and heterogeneous, as acknowledged by the United Sections of the Italian Supreme Court, with the aim of proposing an interpretation of procedural norms more focused on the effectiveness of protection. However, it seems appropriate that such an interpretation remains confined within the specific boundaries of the procedural dimension.

SOMMARIO: 1. Note introduttive. - 2. Le forme di manifestazione della violenza e il suo ruolo all'interno delle varie fattispecie incriminatrici. - 3. La definizione oltremodo estensiva del *Gewaltbegriff* e la sua "volatilizzazione" nella prassi giurisprudenziale. - 4. In che termini può definirsi la violenza? - 5. La rilettura del concetto, ad opera delle Sezioni Unite, alla luce dei testi normativi di fonte sovranazionale.

1. *Note introduttive.* Il concetto di violenza è uno di quelli che maggiormente caratterizzano l'intera disciplina della materia penale; si ritrova sia nella parte

generale sia, ben più di frequente, nella parte speciale¹.

Nel libro I del codice penale, sono, in verità, assai rare le disposizioni in cui si ritrova il termine “violenza”: nell’art. 46, relativo al *costringimento fisico*, in cui si parla di “violenza fisica” alla quale non si poteva resistere o non ci si poteva sottrarre; nell’art. 53, a proposito dell’uso legittimo di armi, in cui la “necessità di respingere una violenza” è uno degli elementi che caratterizzano la fattispecie scriminante e che legittimano, per l’appunto, l’uso delle armi, o di altro mezzo di coazione fisica, da parte del pubblico ufficiale; ora anche nell’art. 52, ultimo comma² che, in relazione ai casi di cui ai commi 2 e 3, pone una *presunzione assoluta di legittima difesa* («agisce sempre in stato di legittima difesa») per colui che «comp[ia] un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Ai *delitti commessi con violenza* si fa inoltre riferimento sia nell’art. 61 n. 11-*octies* c.p.³, che configura una nuova circostanza aggravante – consistente nel fatto di aver agito, in occasione di tali delitti o di quelli commessi con minaccia, in danno di esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, fun-

¹* Il presente contributo riproduce il testo dello scritto già pubblicato nel volume II degli *Studi in onore di Giovanni Grasso (Diritto penale dell’Unione Europea e nell’Unione Europea)*, a cura di Maugeri-Sicurella-Siracusano- Vagliasindi-Scalia-Lucifora, Pisa University Press, Pisa, 2023. Un particolare ringraziamento va rivolto ai Curatori per averne consentito la pubblicazione in questa Rivista.

² Sul tema v. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte spec.*, vol. I, XVI ed. a cura di Grosso, Milano, 2016, 137 ss.; BARBONI, *Il concetto di violenza nel diritto penale: aspetti criminologici e spunti di ricostruzione dommatica*, Napoli, 1999; BRESCIANI, *I delitti contro la libertà morale*, in *Trattato di diritto penale. Parte spec.*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2011, vol. IX, 293 ss.; DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1993, vol. XLVI, 881 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte spec.*⁵, Bologna, 2020, vol. II, t. I, 267 s.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte spec.*⁷, Milano, 2019, vol. I, 288 ss.; MAUGERI, *Delitti contro la libertà morale*, in *Diritto penale. Parte spec.*³, a cura di Pulitanò, Torino, 2019, vol. I, 217 ss.; MEZZETTI, *La nozione di violenza*, in *Studium juris*, 2000, 197 ss.; NEPPI MODONA, *Sulla posizione della “violenza” e della “minaccia” nella struttura della fattispecie criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 522 ss.; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, 1962; SEMINARA, *I delitti contro la persona*, in Bartoli-Pelissero-Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, 141 ss.; TORRE, *Violenza privata e minaccia*, in *I delitti contro la persona*, a cura di Manna, Torino, 2007, 576 ss.; VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo*, in *Reati contro la persona*⁸, a cura di Viganò, Torino, 2022, 355 ss.; VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, Milano, 2002; ID., *I delitti di violenza privata*, in Piergallini-Viganò-Vizzardi-Verri, *I delitti contro la persona*, Milano, 2015, 598 ss.

² Inseritovi dall’art. 1, co. 1, lett. c) l. 26 aprile 2019, n. 36 (in vigore dal 18 maggio 2019).

³ Numero aggiunto dall’art. 5 l. 14 agosto 2020, n. 113 (in vigore dal 24 settembre 2020).

zionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività⁴ - sia nell'art. 211-*bis*, co. 2 c.p., a proposito del rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza⁵.

Nel libro II del codice penale, la violenza, innanzi tutto, assume il ruolo di criterio sistematico di classificazione delle varie figure di reato: all'interno del titolo VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica), i *delitti di comune pericolo* sono suddivisi in tre distinti capi, a seconda che si tratti di delitti commessi *mediante violenza* (capo I), *mediante frode* (capo II) o di *natura meramente colposa* (capo III), e all'interno del titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) sono previsti in due capi distinti quelli commessi *mediante violenza alle cose o alle persone* (capo I) e quelli commessi *mediante frode* (capo II).

Non sono poche, d'altra parte, le fattispecie incriminatrici in cui la violenza figura o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante⁶.

La definizione del concetto è, da sempre, non poco controversa.

Nel formante giurisprudenziale, con specifico riferimento a talune ipotesi di reato (e *in primis* al delitto di cui all'art. 610 c.p.), è emersa già da tempo la discutibile tendenza ad attribuire alla nozione di "violenza" un significato assai ampio - ma si tratta, come si vedrà nel prosieguo, di un orientamento interpretativo che trova tuttora un certo riscontro anche nel dibattito dottrinale⁷ - così da identificarla con lo stesso effetto di costrizione provocato nella vittima del reato e da relegarla ai margini della fattispecie tipica, quando invece ne costituisce un elemento essenziale. Come è stato di recente osservato con accenti critici, il suo contenuto è «esposto a forti torsioni interpretative, allo scopo di includervi varie tipologie di condotte connotate dal dissenso della vittima»⁸.

Mentre, più di recente, con riferimento ai reati di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),

⁴ D'altra parte anche le "sevizie", di cui fa menzione l'art. 61, n. 4 c.p., possono essere considerate una forma di violenza particolarmente qualificata.

⁵ Qui si fa esplicito riferimento all'autore «di un delitto consumato o tentato commesso *con violenza contro le persone* ovvero con l'uso di armi».

⁶ Per una esemplificazione, invero non più aggiornata, sia consentito il rinvio a DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 883 ss.

⁷ V. *infra*, sub par. 4.

⁸ SEMINARA, *I delitti contro la persona*, cit., 141.

l'espressione "violenza alla persona" è stata reinterpreta dalle Sezioni Unite della Cassazione⁹ alla luce del concetto di "violenza di genere", quale risulta dalle fonti sovranazionali. Di ciò si dirà nel prosieguo della trattazione.

2. *Le forme di manifestazione della violenza e il suo ruolo all'interno delle varie fattispecie incriminatrici.* Una prima distinzione può farsi tra violenza personale e violenza reale, a seconda che la stessa abbia come oggetto immediato le persone o le cose¹⁰. La violenza reale è definita nell'art. 392, commi 2 e 3, c.p.: agli effetti della legge penale, essa ricorre allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione ed inoltre anche quando un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico¹¹.

Della violenza personale, invece, non si rinviene nel codice alcuna definizione. Vi sono, però, talune disposizioni che possono risultare di una qualche utilità ai fini della determinazione del significato da attribuire al concetto. Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 613 e 628, co. 3 n. 2 c.p., da cui è dato desumere che, per il nostro legislatore, la violenza può consistere pure nel fatto di *porre taluno, con qualsiasi mezzo, in stato d'incapacità di intendere o di volere o di agire.*

Diversamente, nel codice penale militare di pace (art. 43), la violenza è così definita: «[a]gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offen-

⁹ Cass., Sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959, in *Cass. pen.*, 2016, 2364 ss. e 3714, con nota di AMOROSO, *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona: il primo passo delle Sezioni Unite verso un lungo viaggio* (ivi, pp. 3714 ss.), e in *Cass. pen.*, 2017, 1522, con nota di SCHENA, *Il concetto progressivo di violenza alla persona e tutela informativa della persona offesa* (ivi, 1523 ss.); in *Dir. pen. proc.*, 2016, 455 ss., con nota di GARUTI e 1063 ss., con note di MICHELIGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica* (ivi, 1071 ss.) e di PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali* (ivi, 1080 ss.).

¹⁰ Sul punto v., per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 290 s., 294 s.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 138.

¹¹ Con riferimento a questa seconda parte della definizione di veda, tuttavia, con accenti critici, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 295 s.

dere con armi». Evidentemente, questa definizione si riferisce in via esclusiva alla violenza-fine personale; essa ricomprende anche alcune ipotesi di tentativo, che, in quanto tali, non implicano necessariamente l'estrinsecazione di energia fisica sul corpo della vittima.

È da ritenere, peraltro, che, allorquando la legge penale fa riferimento alla nozione di violenza *tout court*, senza specificarne l'oggetto immediato, essa intenda riferirsi sia alla violenza personale sia a quella reale, a meno che quest'ultima, di per sé, non formi oggetto di un'autonoma previsione normativa - come accade, ad esempio, nel già citato art. 392 c.p. (*esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*) - o non sia esclusa dal tenore della disposizione incriminatrice. Così, ad esempio, mentre l'art. 336 c.p. (*violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) richiede che la violenza o la minaccia *siano rivolte a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio* per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, nell'art. 337 c.p. (*resistenza a un pubblico ufficiale*) è previsto che violenza o minaccia *siano usate per opporsi agli stessi* mentre compiono un atto dell'ufficio o del servizio; ne consegue che a integrare quest'ultimo delitto potrebbe anche bastare la mera violenza sulle cose. La violenza può essere, inoltre, *diretta o indiretta* a seconda che sia rivolta direttamente sulla persona della vittima, o su cose di sua proprietà, oppure su altre persone o su cose appartenenti a terzi¹².

Nelle diverse figure di reato, semplici o circostanziate, in cui essa è prevista, la violenza opera o *come mezzo di costrizione* (c.d. violenza-mezzo), vale a dire come strumento volto a coartare l'altrui volontà, o come *mezzo o modalità della condotta*.

Vi sono, d'altra parte, alcune ipotesi in cui la violenza ha come scopo immediato quello di arrecare ad altri un pregiudizio e viene incriminata in quanto tale, *identificandosi con la stessa condotta tipica*: sono quelle dell'omicidio (art. 575 c.p.), delle percosse (art. 581 c.p.), delle lesioni personali (artt. 582, 583 e 583-*quater*)¹³, del sequestro di persona (art. 605 c.p.)¹⁴ e del danneggiamento.

¹² Cfr. SEMINARA, *I delitti contro la persona*, cit., 142.

¹³ Anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) dovrebbero rientrare tra le ipotesi di violenza-fine. La violenza, in tal caso, non rappresenta un mezzo di costrizione, ma può dirsi fine a se stessa, benché culturalmente motivata.

mento (art. 635 c.p.). Si parla, in tali ipotesi, di *violenza-fine*¹⁵.

Tra le fattispecie incriminatrici in cui la violenza è chiamata a svolgere il ruolo di mezzo di costrizione vanno annoverate, ad esempio, quelle di attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.), di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.), di rapina (art. 628 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.).

Anche la violenza sulle cose, d'altra parte, può essere usata come strumento atto a coartare l'altrui volontà. Non è da escludere, infatti, che questa specie di violenza possa rappresentare un mezzo idoneo per agire sulla libertà morale della vittima¹⁶. Esempio: danneggiamento dell'autovettura per indurre il suo conducente a parcheggiare altrove¹⁷. In quest'ordine di idee, la Cassazione, tempo addietro, ebbe a ravvisare gli estremi del delitto di violenza privata nel comportamento di alcune persone che, strappando manifesti e volantini, avevano costretto coloro che detto materiale di propaganda dovevano diffondere a subire l'altrui determinazione e, quindi, a interrompere la propria attività¹⁸.

Come mezzo di coercizione potrebbe essere usata anche la violenza indiretta, che è quella, come si è visto, rivolta nei confronti di una terza persona. Resta da vedere, in tal caso, se la persona che subisce la violenza debba essere necessariamente legata al soggetto passivo della costrizione da vincoli di affetto o di solidarietà¹⁹ oppure se possa trattarsi anche di un terzo estraneo²⁰.

¹⁴ Sembra invece piuttosto riconducibile alla figura della violenza-mezzo la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

¹⁵ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 139; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 290 ss. (nella violenza-mezzo l'illustre A. fa rientrare, tuttavia, anche la minaccia); MAUGERI, *Delitti contro la libertà morale*, cit., 218; SEMINARA, *I delitti contro la persona*, cit., 141.

¹⁶ Sul punto sia consentito il rinvio a DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 906.

¹⁷ Nel senso che integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, *anche l'energia fisica esercitata su una cosa*, Cass., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 12460, in *Cass. pen.*, 2022, 3096 s.; Cass., Sez. V, 9 marzo 2010, n. 21559. Conformi: Cass., Sez. I, 19 gennaio 1990, n. 6271; Cass., Sez. V, 14 febbraio 1985, n. 3520.

¹⁸ Cass., Sez. V, 14 febbraio 1985, n. 3520, cit. È questione controversa, in dottrina, se la violenza-mezzo reale possa consistere anche nella mera sottrazione della *res* al suo possessore. Chi scrive ha ritenuto a suo tempo di poter dare una risposta affermativa al quesito (v. DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 906), ma non mancano opinioni contrarie (v., ad es., VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 271 s.; ID., *I delitti di violenza privata*, cit., 612 ss.).

¹⁹ Così ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 143: in questo caso, osservava l'illustre A., «il male recato o prospetta-

La violenza, come già detto, in relazione alla particolare struttura di talune fattispecie, può anche fungere da *mezzo o mera modalità della condotta tipica*, senza essere strumentale ad alcuna coazione. Il che, ad esempio, accade nell'oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, co. 3 c.p.), nell'evasione e nella procurata evasione aggravate (artt. 385, co. 2 e 386, co. 3 c.p.), nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone (artt. 392 e 393 c.p.), nella turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.) e nel danneggiamento (art. 635 c.p.)²¹.

3. *La definizione oltremodo estensiva del Gewaltbegriff e la sua "volatilizzazione" nella prassi giurisprudenziale.* Si può ben dire che la storia del concetto di violenza sia la storia di un suo progressivo ampliamento attraverso la svalutazione di quelli che in origine ne erano considerati i fondamentali requisiti: l'estrinsecazione di forza fisica (*körperliche Kraftentfaltung*) e l'influsso corporeo (*körperliche Einwirkung*)²².

Stando a quanto sostiene una parte autorevole della dottrina²³, tale concetto dovrebbe intendersi in un'accezione assai ampia, in modo tale da ricomprendere non soltanto l'impiego di energia fisica su persone o su cose (c.d. *violenza propria*), esercitata direttamente (*vis corporis corpori data*) o tramite il ricorso a particolari strumenti dotati di spessore fisico tangibile, come armi, energia elettrica, animali aggressivi e via seguitando, ma anche l'uso di *qualunque altro mezzo*, che non sia la minaccia, *atto ad incidere, limitandola o*

to al terzo si presenta come male anche per l'effettivo destinatario». In tal senso v. pure MANTOVANI, voce *Violenza privata*, in *Enc. dir.*, Milano, 1993, vol. XLVI, 943.

²⁰ È quanto, invece, ha sostenuto chi scrive, ritenendo che sia necessario e, al contempo, sufficiente che la violenza abbia comunque prodotto sulla "vittima mediata" una costrizione psichica di una certa intensità: v. DE SIMONE, voce *Violenza*, cit., 907. V. pure, in tal senso, MEZZETTI, voce *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, vol. XV, 274.

²¹ In relazione a talune di queste fattispecie, quali l'evasione, la procurata evasione e il danneggiamento, in verità, la violenza potrebbe essere anche usata per costringere il soggetto passivo o una terza persona a subire la realizzazione del fatto tipico.

²² Così chi scrive già si esprimeva in DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 893, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti in chiave storica e comparatistica. Una definizione assai restrittiva è quella a suo tempo prospettata, nella nostra dottrina, da PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza*, cit., 29: la violenza come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in pregiudizio fisico di una persona o cosa.

²³ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 140 s. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 290 s. Ma si tratta di un'opinione già emersa da tempo nel dibattito dottrinale: v., ad es., PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Napoli, 1940, 15; VIARO, voce *Violenza e minaccia*, in *Nss. D. I.*, Torino, 1976, vol. XX, 969.

annullandola del tutto, sull'altrui capacità di determinazione o di azione. Sarebbe, questa, la c.d. violenza impropria²⁴, alla quale dovrebbero ricondursi «tutte le attività insidiose con cui il soggetto viene posto, totalmente o parzialmente, nell'impossibilità di volere o di agire: ipnotizzazione, narcotizzazione, inebriamento con alcool o sostanze stupefacenti, ecc.»²⁵.

Una simile lettura estensiva del *Gewaltbegriff* viene suffragata attraverso il richiamo alle già menzionate disposizioni di cui agli artt. 613 e 628, co. 3 n. 2 c.p.: la prima parla nella rubrica di *stato d'incapacità procurato mediante violenza* ed incrimina la causazione di un tale stato mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, lasciando intendere che per il legislatore costituisce violenza il fatto stesso di porre una persona, senza il suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, quale che sia il mezzo adoperato a tal fine, e ciò troverebbe conferma nell'ipotesi aggravata della rapina prevista nell'art. 628, co. 3 n. 2 c.p., che si configura allorché la violenza consista, per l'appunto, nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire²⁶.

Ma nella violenza impropria rientrerebbero pure numerose altre ipotesi in cui si verifica una limitazione della libertà di volere o della possibilità di agire di qualcuno: ad esempio, il diffondere sostanze fumogene, lacrimogene o nauseabonde, il provocare ad altri uno spavento in vario modo, ecc.²⁷.

Si ritiene, peraltro, che la violenza impropria possa anche consistere nella mera omissione di comportamenti giuridicamente doverosi, come quando, ad esempio, si faccia mancare il cibo a colui che non è in grado di procurarselo da sé per costringerlo a fare, tollerare od omettere alcunché²⁸.

Una chiara tendenza verso un'eccessiva e ingiustificata dilatazione del concet-

²⁴ Certo, già il fatto stesso di parlare di "violenza impropria" suscita una qualche perplessità: la violenza è tale effettivamente o non lo è; se lo è, non può che essere "propria".

²⁵ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 140.

²⁶ Si vedano tuttavia, a tal proposito, i rilievi critici di MANTOVANI, voce *Violenza privata*, cit., 935 s.

²⁷ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 141; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 290 s.

²⁸ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 141; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 268; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 291. Similmente, pur senza condividere l'idea di una violenza impropria, DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 907. Altri esempi potrebbero essere quelli del custode che distrattamente rinchioda una persona in un museo e, dopo essersene accorto, non la libera o dell'infermiera che omette di fornire i prescritti medicinali al suo assistito per costringerlo a corrisponderle una cospicua somma di denaro.

to, d'altra parte, è dato riscontrare, già da molto tempo, nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito. Il Giudice della nomofilachia, con specifico riferimento al *delitto di violenza privata* (art. 610 c.p.), in più occasioni ha avuto modo di affermare che la violenza, quale mezzo di costrizione, «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione»²⁹.

In quest'ordine di idee, sono stati, ad esempio, ravvisati gli estremi del reato in questione nella condotta di chi impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere a un locale o ad una stanza di abitazione, chiudendone a chiave la serratura³⁰ e in quella di chi ostruisce volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di effettuare una manovra nella stessa³¹; nel parcheggiare la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato, in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa³²; nel parcheggiare la propria auto a pochi centimetri da un'altra, impedendo di fatto al conducente dell'altra vettura di poter regolarmente uscire dal proprio sportello³³; nel fatto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che dispongono l'osservazione psicologica degli allievi durante le lezioni senza il preventivo consenso dei genitori³⁴; nel parcheggiare la propria autovettura nello spazio espressamente riservato ad una determinata persona per ragioni attinenti al suo stato di salute³⁵.

²⁹ Così Cass., Sez. V, 12 giugno 2018, n. 38910. V. pure, tra le altre, Cass., 19 ottobre 2015, n. 48346; Cass., Sez. V, 29 settembre 2015, n. 4284; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2011, n. 11620. Sostanzialmente conformi, pur senza richiamare la figura della violenza impropria, Cass., Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 1913; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2017, n. 53978; Cass., Sez. V, 6 giugno 2017, n. 40291; Cass., Sez. V, 13 aprile 2017, n. 48369. Merita di essere qui ricordata una risalente e isolata pronuncia della stessa Cassazione, dalla quale emerge invece una chiara tendenza al recupero della funzione selettiva della violenza quale elemento essenziale del fatto tipico: vi si afferma che, ai fini dell'integrazione del reato di violenza privata, non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di "costrizione", ma è necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia (Cass., Sez. V, 30 settembre 1998, n. 11875, in *Cass. pen.*, 1999, 2858). Di un'altra significativa decisione in controtendenza delle Sezioni Unite, risalente al 2008, si dirà nel paragrafo che segue.

³⁰ Cass., Sez. V, 12 giugno 2018, n. 38910.

³¹ Cass., Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358.

³² Cass., Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 1913.

³³ Cass., Sez. V, 12 ottobre 2017, n. 53978.

³⁴ Cass., Sez. V, 6 giugno 2017, n. 40291.

³⁵ Cass., Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 17794.

Non è chi non veda, però, come, in questo modo, si finisca col rendere del tutto evanescente e inafferrabile il concetto di violenza³⁶ e con lo scambiare la causa con l'effetto, la violenza con lo stato di coazione che ne deriva³⁷. La fattispecie delittuosa, che è a *forma vincolata*, viene ad essere surrettiziamente trasformata, per via ermeneutica, in una fattispecie a *forma libera*, polarizzata in via esclusiva sul verificarsi di un effetto di coercizione dell'altrui volere, rendendo così del tutto marginale e superfluo il riferimento normativo alla violenza quale mezzo di costrizione e modalità della condotta tipica, che invece dovrebbe servire proprio a circoscrivere il raggio di applicazione della norma incriminatrice, conformemente a una scelta di politica criminale ispirata ai principi di frammentarietà e di *extrema ratio*³⁸.

Non senza considerare che un approccio interpretativo siffatto non consentirebbe neppure una definizione unitaria del concetto nell'intero ambito del diritto penale, in quanto ne resterebbero comunque tagliate fuori tutte quelle figure di reato in cui la violenza è prevista non come mezzo di coercizione ma piuttosto come violenza-fine o come mera modalità della condotta tipica³⁹; questo a parte le insanabili aporie a cui, sul piano sistematico, la c.d. "teoria della coazione" inevitabilmente conduce⁴⁰.

4. *In che termini può definirsi la violenza?* È preferibile, dunque, optare per una diversa definizione del *Gewaltbegriff*, incentrata sull'idea dell'offesa - intesa sia come lesione sia come messa in pericolo - alla vita e all'integrità fisica⁴¹, così come pure alla libertà di movimento, vale a dire a quei beni che *at-*

³⁶ Cfr. TORRE, *Violenza privata*, cit., 578.

³⁷ Cfr. DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 896; SEMINARA, *I delitti contro la persona*, cit., 142 s.

³⁸ MANTOVANI, voce *Violenza privata*, cit., 932; MAUGERI, *Delitti contro la libertà morale*, cit., 219; MEZZETTI, voce *Violenza privata e minaccia*, cit., 275; VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 160 e 164; ID., *I delitti di violenza privata*, cit., 605.

³⁹ BRESCIANI, *I delitti contro la libertà morale*, cit., 295; SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 896; VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 144; ID., *I delitti di violenza privata*, cit., 601.

⁴⁰ Si vedano, a tal proposito, le approfondite riflessioni di VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 153 ss.

⁴¹ Rilevava già il Pecoraro-Albani (*Il concetto di violenza*, cit., 32 s.) che il bene dell'integrità fisica può considerarsi "l'oggetto tipico" della violenza. Il che corrisponde, del resto, al significato che si attribuisce al concetto nell'uso linguistico corrente: «il corpo - si è detto - è il territorio dell'individuo. Una ferita è un'invasione: la violenza fisica è la forma tipica dell'invasione del territorio individuale. È la violazione di una giurisdizione esclusiva» (FERRAROTTI, *L'ipnosi della violenza*, Milano, 1980, 7).

*tengono più da vicino alla dimensione fisica della vittima*⁴². Non si è mancato di rilevare, in questa prospettiva, come una siffatta definizione della violenza si modelli programmaticamente su quella radicata nel contesto sociale, che considera la violenza come una sorta di regressione a forme primitive di interazione sociale⁴³.

Alla nozione di violenza dovrà inoltre ricondursi *qualsiasi altra azione diretta sul fisico della persona* – non è neppure necessario che integri gli estremi delle percosse – quale può essere, ad esempio, il dare uno spintone a qualcuno, il trattenerlo per una parte del corpo o del vestiario, allo scopo di impedirgli un certo movimento, o ancora il fatto di scagliarlo contro un altro individuo⁴⁴; e dovrà ritenersi tale anche il semplice fatto di porre un'altra persona, senza il suo consenso, con qualsiasi mezzo, in stato di incapacità, anche soltanto parziale, d'intendere e di volere⁴⁵.

Questo modo di definire il concetto di violenza ha anche trovato, tempo addietro, l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Cassazione, che in una significativa e perspicua pronuncia risalente al 2008 ne hanno ravvisato la nota caratterizzante nell'idea dell'aggressione "fisica"; vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la vita, l'integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto passivo⁴⁶. «La violenza, infatti, è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di

⁴² È questa l'opinione attualmente condivisa da una cospicua parte della dottrina: v., tra gli altri, DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 903 s.; MANTOVANI, voce *Violenza privata*, cit., 941; MAUGERI, *Delitti contro la libertà morale*, cit., 219 e 221; VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 241 ss.; ID., *I delitti di violenza privata*, cit., 606 ss.

⁴³ Così VIGANÒ, *I delitti di violenza privata*, cit., p. 607.

⁴⁴ DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, cit., 905. V. pure VIGANÒ, *I delitti di violenza privata*, cit., 607.

⁴⁵ Nel senso, tuttavia, che rileverebbero soltanto le ipotesi di incapacità totale d'intendere e di volere MANTOVANI, voce *Violenza privata*, cit., 937 s.

⁴⁶ Così, testualmente, Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437, in *Cass. pen.*, 2009, 1793 ss., con nota di VIGANÒ, *Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l'approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite (ivi, pp. 1811 ss.)*; in *Foro it.*, 2009, II, cc. 305 ss., con nota di FIANDACA, *Luci ed ombre della pronuncia a Sezioni Unite sul trattamento medico-chirurgico arbitrario, (ivi, cc. 311 ss.)*; in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1042 ss., con nota di TORDINI CAGLI, *Profili penali del trattamento medico-chirurgico in assenza di consenso (ivi, 1060 ss.)*.

diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza»⁴⁷.

5. *La rilettura del concetto, ad opera delle Sezioni Unite, alla luce dei testi normativi di fonte sovranazionale.* Ma non finisce qui. In un'altra ben nota decisione, risalente a pochi anni or sono⁴⁸, il supremo Collegio nella sua più autorevole composizione, con specifico riferimento ai delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (previsti, rispettivamente, dagli artt. 612-*bis* e 572 c.p.), ha fatto propria un'*interpretazione estensiva* dell'espressione “violenza alla persona”, che andrebbe intesa «alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario»⁴⁹.

Nel rispondere al quesito prospettato dalla V Sezione penale⁵⁰ - bisognava chiarire se l'espressione “violenza alla persona”, contenuta nel comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se, di conseguenza, il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. sia incluso tra quelli per i quali il citato art. 408, co. 3-*bis*, prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione⁵¹ - le Sezioni Unite hanno richiamato una pluralità di fonti normative sovranazionali, da cui emergerebbe come «l'espressione “violenza alla persona” sia sempre intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche e [come] lo *stalking* rientri tra le ipotesi “significative” di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime». Si tratta - ha rilevato la Corte - «di indicazioni che costituiscono un fondamentale riferimento per addivenire ad una inter-

⁴⁷ In questa decisione, in verità, la Cassazione fa esplicito riferimento alla c.d. violenza personale diretta, lasciando così intendere di ritenere ipotizzabile anche una violenza alla persona indiretta, senza, tuttavia, specificare in che cosa possa consistere una simile forma di violenza.

⁴⁸ Cass., Sez. un., 29 gennaio 2016 (16 marzo 2016), n. 10959, cit.

⁴⁹ Corsivi aggiunti.

⁵⁰ Cass., Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 42220, in *Dir. & Giust.*, 2015, 30, 4, con nota di PIRAS.

⁵¹ Il comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p., che è stato inserito, e poi modificato in sede di conversione, dall'art. 2, co. 2 lett. g) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, recita testualmente: «Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624-*bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 [che è quello previsto per proporre opposizione] è elevato a trenta giorni».

pretazione delle norme interne conformi al diritto europeo».

Il primo, pressoché scontato, riferimento che si rinviene nella sentenza è alla Convenzione del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (c.d. Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Il suo art. 3 definisce tre diverse tipologie di violenza: la *violenza nei confronti delle donne* – come tale dovendosi intendere «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» –; la *violenza domestica*, che invece «designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»; la *violenza contro le donne basata sul genere*, che consiste in «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato»⁵².

In queste tre diverse tipologie di violenza il Supremo Collegio ravvisa un denominatore comune *nella completa parificazione tra violenza fisica e violenza psicologica* all'interno del più generale concetto di violenza, «da cui, conseguentemente, discende una nozione di vittima riferita a qualsiasi persona fisica che subisce tali forme di violenza».

Viene inoltre richiamata, nella medesima pronuncia delle Sezioni Unite, anche la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione-quadro 2001/220/GAI, il cui *considerando* 17 definisce la *violenza di genere* quale «violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espres-

⁵² Ulteriori definizioni della violenza contro le donne e della violenza domestica sono ora previste nella Proposta della Commissione UE di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica dell'8 marzo 2022 (v. Relazione, p. 1 e art. 4, p. 37).

sione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere», che «[p]uò provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima». Essa «è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. "reati d'onore"⁵³.

Si tratta - osserva ancora il Giudice della nomofilachia - «di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sull'applicazione del diritto»⁵⁴. La conclusione a cui si perviene è che la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella a cui fa riferimento il nostro codice penale ed è sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato⁵⁵; e che, pertanto, anche il reato di atti persecutori, così come quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi, rientra a pieno titolo nella categoria dei delitti commessi con "violenza alla persona".

Tale espressione, dunque, viene intesa dalle Sezioni Unite della Cassazione come riferita a un concetto di genere, comprensivo non solo della violenza propriamente fisica *ma anche di quella morale o psicologica*. È chiaro, tuttavia, come una siffatta chiave di lettura possa rilevare soltanto nella limitata

⁵³ A proposito della violenza di genere, va ricordato che in data 16 settembre 2021 è stata approvata dal Parlamento europeo una Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione di tale specie di violenza come "nuova sfera di criminalità" tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

⁵⁴ Nella motivazione della pronuncia in esame, le Sezioni Unite prendono in considerazione anche due fonti ulteriori di matrice eurounitaria: la Direttiva 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che qualifica come "violenze gravi alla persona" la tortura, l'uso forzato di droghe, lo stupro e le altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; la Direttiva 2011/99/UE, che istituisce l'ordine di protezione europeo, in cui, come osserva la Corte, una posizione di particolare rilievo è attribuita alle vittime della violenza di genere o nelle relazioni strette, che si esprime con violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, *stalking*, intimidazioni, o altre forme indirette di coercizione (*considerando* 9 e 11).

⁵⁵ Così, ancora, quasi testualmente, Cass., Sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959.

prospettiva di definire il campo di applicazione della disciplina processualistica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica⁵⁶ e non possa influire sulla nozione di violenza accolta nell'ambito del diritto penale sostanziale⁵⁷. Altrimenti verrebbe ad essere obliterata la stessa distinzione tra violenza e minaccia, che pure fa parte da tempo memorabile del bagaglio concettuale del penalista e che, come si è visto, è sistematicamente richiamata nelle fattispecie incriminatrici di parte speciale⁵⁸.

⁵⁶ Nel senso che «[n]ell'ottica della sentenza delle Sezioni unite la riconducibilità del delitto di *stalking* (art. 612-*bis* c.p.) risponde alla lodevole e condivisibile esigenza di rafforzare la tutela *processuale* della vittima dei reati riconnessi alla violenza di genere», PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza*, cit., p. 1082 (corsivo in originale). È appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 299, co. 2-*bis* del codice di rito, i provvedimenti con i quali il giudice dispone la revoca o la sostituzione delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., o ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, quando tali misure sono applicate nei procedimenti aventi ad oggetto *delitti commessi con violenza alla persona*, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

⁵⁷ Tanto più è da escludere che, alla luce di una siffatta interpretazione estensiva del concetto di violenza alla persona, si possa giungere a ritenere la violenza fisica quale elemento costitutivo implicito del delitto di atti persecutori: sul punto cfr. PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza*, cit., 1082 ss.

⁵⁸ Si ritiene, peraltro, che la definizione estensiva del concetto di "violenza alla persona", prospettata dalle Sezioni Unite, potrebbe eventualmente servire anche a dirimere la controversia interpretativa sorta con riferimento al significato da attribuire alla medesima locuzione nell'art. 649, co. 3 c.p. (PITTARO, *Per le Sezioni Unite è violenza alla persona non solo quella fisica ma anche quella morale*, in *Quotidiano giur.* 31 marzo 2016. V. pure PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza*, cit., 1084). Ma è bene essere cauti: si tratta, in questo caso, di limitare *contra reum* l'operatività di due disposizioni di favore (quelle di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 649 c.p.).